R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 195/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69274 del registro di segreteria, proposto da:

E. G., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS cod. fisc. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Daniela Esposito, presso il cui studio, sito a Lercara Friddi in via Lipari n. 2, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: danielaesposito@arubapec.it;

ricorrente

CONTRO

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro – tempore*, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c., elettivamente domiciliato presso la sede di Roma, in viale dell?esercito n. 178 – 186, con PEC previmil@postacert.difesa.it;

resistente

Il 13 marzo 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato

dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, E. G. ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa, per ottenere l'ascrizione a categoria di pensione privilegiata delle infermità "*trauma falangia prossimale V piede sinistro*" e "*spondilo artrosi lombare con risentimento sciatalgico destro*", già ricondotte a causa di servizio, ma erroneamente classificate come ascrivibili alla Tabella B e, dunque, idonee a giustificare unicamente il diritto all'indennità *una tantum* in luogo di pensione.

Il Ministero della Difesa, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, perché non preceduto dalla rituale domanda amministrativa di aggravamento. Nel merito, ha dedotto che il provvedimento di rigetto sarebbe basato sulle valutazioni medico – legali degli organi competenti, che atterrebbero alla sfera della discrezionalità tecnica e si tradurrebbero in un parere obbligatorio e vincolante, insuscettibile di sindacato da parte dell'amministrazione attiva.

Ha concluso, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto della domanda, col favore delle spese di lite.

Con ordinanza n. 32/2024, è stata disposta l'acquisizione del parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, trasmesso in data 10.06.2024.

All'udienza del 13 marzo 2025, il procuratore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda, sulla base delle argomentazioni già enucleate negli atti difensivi. Nessuno è comparso per il Ministero

della Difesa.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

La domanda è ammissibile, giacché non ha ad oggetto un "aggravamento", ma la diversa ascrivibilità tabellare delle due patologie già riconosciute come dipendenti da causa di servizio, ai fini dell'eventuale trattamento pensionistico privilegiato.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Infatti, come si desume dal parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, pienamente condivisibile perché immune da vizi logici e giuridici e basato sull'analisi e sulla valutazione del servizio concretamente prestato e delle caratteristiche intrinseche del complesso morboso, l'infermità "*trauma falangia prossimale V piede sinistro*" non è ascrivibile ad alcuna categoria di pensione, "*per l'assoluta assenza di ripercussioni funzionali*" (v. rel., pag. 3), mentre la "*spondilo artrosi lombare con risentimento sciatalgico destro*" è stata già ascritta alla Tabella B per un indennizzo *una tantum*, atteso che "*per modica incidenza funzionale non poteva essere ascritta a migliore categoria pensionistica*" (*ibidem*).

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del ricorrente, non è corretto ipotizzare che alla Tabella B possano essere ricondotte solo le patologie suscettibili di miglioramento, giacché vi sono inserite delle infermità chiaramente stabili (come la perdita delle dita di una mano,

et similia).

Peraltro, le argomentazioni difensive sul punto non colgono nel segno, atteso che la norma richiamata, ovverosia il comma 1 dell'art. 67 del DPR n. 1092/73, secondo la quale quel tipo di patologie danno diritto a pensione vitalizia se non suscettibili di miglioramento, si riferisce testualmente a quelle di cui alla tabella A e non alla tabella B.

Poiché nel caso in esame le due infermità non rientrano nella tabella A, non possono certamente dar luogo al trattamento pensionistico privilegiato, nemmeno se ritenute insuscettibili di miglioramento.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

Avuto riguardo alle difficoltà dell'accertamento, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da E.G. contro il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare, in persona del Direttore generale *pro – tempore*;

RIGETTA

il ricorso.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web,* con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 13 marzo 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 giugno 2025

Pubblicata il 27 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di E. D. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 27 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)